



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° giugno 2016  
(OR. en)

9710/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0159 (COD)**

---

---

**JUSTCIV 158  
CODEC 796**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 maggio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2016) 317 final
----------------	---------------------

---

Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che sostituisce gli elenchi delle procedure di insolvenza e degli amministratori delle procedure di insolvenza negli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
----------	--

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 317 final.

---

All.: COM(2016) 317 final



Bruxelles, 30.5.2016  
COM(2016) 317 final

2016/0159 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che sostituisce gli elenchi delle procedure di insolvenza e degli amministratori  
delle procedure di insolvenza negli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo  
alle procedure di insolvenza**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione)<sup>1</sup>, nel prosieguo "il regolamento", è entrato in vigore il 26 giugno 2015. Il regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2017, fatta eccezione per la parte relativa al sistema di interconnessione dei registri fallimentari nazionali, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2019.

L'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento. L'allegato B elenca gli amministratori delle procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 5.

Nel dicembre 2015 la Polonia ha notificato alla Commissione una riforma sostanziale delle norme nazionali in materia di ristrutturazione, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2016, e ha chiesto di modificare di conseguenza gli elenchi di cui agli allegati A e B del regolamento. A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'articolo 2, punto 4, e del considerando 9 del regolamento, le procedure nazionali rientrano nella definizione di "procedure d'insolvenza" nel contesto del regolamento solo se elencate nell'allegato A del medesimo. A conferma di ciò, il considerando 9 del regolamento recita: "È opportuno che il presente regolamento si applichi alle procedure di insolvenza che rispettano le condizioni ivi fissate, indipendentemente dal fatto che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato. L'allegato A contiene l'elenco tassativo di tali procedure di insolvenza. (...) Le procedure di insolvenza nazionali che non figurano nell'elenco di cui all'allegato A non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento."

La Commissione ha analizzato attentamente la richiesta della Polonia al fine di assicurare che la notifica fosse conforme ai requisiti previsti dal regolamento.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/848.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento (UE) 2015/848 costituisce una rifusione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza. Il regolamento (UE) 2015/848 abroga il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio e tutte le sue modifiche successive. Quest'ultimo rappresenta un importante strumento di cooperazione giudiziaria in materia civile a livello dell'UE.

Per una gestione efficiente delle situazioni d'insolvenza transfrontaliere di debitori il cui centro degli interessi principali si trovi in uno Stato membro è necessario che l'ambito di applicazione del regolamento rifuso, analogamente allo strumento attualmente in vigore, rifletta l'effettivo stato delle diverse normative nazionali sull'insolvenza. La presente proposta è intesa a garantire che l'ambito di applicazione del regolamento rifuso, al momento della sua applicazione, sia adeguato all'effettivo quadro giuridico degli Stati membri in materia di insolvenza.

---

<sup>1</sup> GUL 141 del 5.6.2015, pag. 19.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il regolamento svolge un ruolo importante a sostegno della libertà di stabilimento e della libera circolazione delle persone.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed f), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto non si applica il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La proposta della Commissione sostituisce gli elenchi relativi alla Polonia degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 del Consiglio con nuovi elenchi che integrano le informazioni notificate dallo Stato membro. Poiché gli allegati sono parte integrante del regolamento, la loro modifica può essere realizzata solo mediante la modifica legislativa del regolamento.

Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri. È pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è quindi accessibile a tutte le parti interessate.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento proposto è il regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni che seguono.

Gli allegati del regolamento possono essere modificati solo con un regolamento da adottare mediante procedura legislativa ordinaria, in virtù della base giuridica applicabile al regolamento iniziale. Tale modifica è proposta dalla Commissione.

La Polonia ha comunicato alla Commissione le modifiche da apportare agli elenchi di cui agli allegati. Di conseguenza la Commissione non può far altro che proporre le modifiche da apportare agli allegati del regolamento, nella misura in cui sono conformi ai requisiti previsti dal regolamento stesso.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Le modifiche proposte sono di natura puramente tecnica. Esse non comportano alcuna modifica sostanziale del regolamento. La misura proposta costituisce pertanto una codificazione ufficiale di un testo legislativo ai sensi dell'accordo interistituzionale

del 20 dicembre 1994<sup>2</sup>. Per tali iniziative, in linea con gli orientamenti per legiferare meglio della Commissione europea, non è necessaria una valutazione dell'impatto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a seguito della richiesta della Polonia di avviare la necessaria procedura legislativa, la Commissione non aveva altra scelta se non quella di soddisfare tale richiesta, nella misura in cui è conforme ai requisiti previsti dal regolamento. Il lavoro propedeutico all'adozione della presente proposta non ha richiesto nuove perizie.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

---

<sup>2</sup> GU C 102 del 4.4.1996 pag. 2.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che sostituisce gli elenchi delle procedure di insolvenza e degli amministratori delle procedure di insolvenza negli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e agli amministratori delle procedure di insolvenza cui si applica tale regolamento. L'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento. L'allegato B elenca gli amministratori delle procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 5.
- (2) Il 4 dicembre 2015 la Polonia ha notificato alla Commissione le modifiche da apportare agli elenchi di cui agli allegati A e B del regolamento. Tali modifiche sono conformi ai requisiti previsti dal regolamento.
- (3) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) 2015/848 e partecipano quindi all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*